

CITTA' DI BORDIGHERA
(Provincia di Imperia)

BANDO ASSEGNAZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE

Il presente bando individua "la morosità incolpevole" tramite i criteri ed i requisiti di accesso stabiliti dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal successivo Decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 marzo 2016 pubblicato nella G.U. N. 172/2016, oltre che dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 958 del 18/10/2016, al fine di poter accedere al fondo ed all'assegnazione dei contributi.

ARTICOLO 1

(definizione di morosità incolpevole)

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 30.03.2016, la morosità incolpevole è definita come la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forma maggiore o da perdite di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La Regione Liguria ha precisato nell'allegato A) alla deliberazione n. 958/2016 che le predette cause di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare sono da intendersi come elenco esemplificativo e non esaustivo rispetto ad altri possibili motivi di impoverimento familiare, i quali potranno essere indicati e documentati nella richiesta di accesso al fondo.

La Commissione Comunale, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16/11/2016, valuterà se i motivi diversi adottati possano rientrare nella fattispecie "perdita o consistente riduzione della capacità reddituale" prevista dalla normativa sopra richiamata.

ARTICOLO 2

(requisiti di accesso)

Il Comune di Bordighera consente l'accesso ai contributi verificando che il richiedente :

- a) abbia un reddito (valore ISE) non superiore ad € 35.000,00= o un reddito derivante regolare attività lavorativa con valore ISEE non superiore ad € 26.000,00=;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all' U.E, possieda un regolare titolo di soggiorno;

- e) sia residente nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello di richiesta del contributo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 3 (criteri preferenziali)

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

ARTICOLO 4 (Utilizzo dei contributi)

Il Comune di Bordighera, tenuto conto dell'effettiva consistenza delle risorse disponibili e della facoltà di poter fissare dei tetti contributivi più bassi rispetto al limite massimo stabilito, per le diverse finalità, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016, con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16/11/2016 ha stabilito i seguenti limiti massimi per la finalizzazione dei contributi:

- a) fino ad un massimo di € 6.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino ad un massimo di € 1.500,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa;
- c) fino ad un massimo di € 2.500,00 per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tale caso il Comune prevede che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile.
- d) fino ad un massimo di € 5.000,00 per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza massima del contributo concedibile.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

ARTICOLO 5) (ulteriori valutazioni)

Il Comune, pur nel rispetto dei criteri di priorità sopra riportati potrà provvedere alla concessione dei contributi anche in base ad una valutazione complessiva che tenga conto:

- a) della data stabilita per l'esecuzione dello sfratto;
- b) dell'adesione dell'inquilino a progetti individualizzati proposti dai servizi sociali e inerenti la situazione alloggiativa;

c) della riduzione della capacità complessiva del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza per cui l'incidenza del canone sostenuto sul reddito complessivo lordo superi la misura del 30%.

ARTICOLO 6 (esclusioni)

L'ambito di applicazione del sopracitato decreto n. 102/2013 non comprende gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati ai sensi della legge regionale n. 10/2004.

I contributi per la morosità non possono essere cumulati ai benefici del Fondo di sostegno alla locazione di cui all'art.11 della legge n. 431/1998.

ARTICOLO 7 (Tempi, modalità, procedure e modalità attuative)

1. Modalità di presentazione delle domande:

Le domande dovranno essere presentate a partire dal **29/11/2016** presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Bordighera - entrata Via S. Ampeglio n. 3, primo piano, (tel. 0184/272466-467) - tutti i giorni **dal martedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00**, utilizzando l'apposito modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto.

2. Tempi e Procedure per addivenire alla formazione della graduatoria

La procedura rimarrà aperta fino all'esaurimento dei fondi in oggi disponibili e di quelli che verranno eventualmente erogati al comune di Bordighera, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della giunta regionale n. 958/2016.

La procedura per l'esame delle domande al fine di addivenire alla formazione della graduatoria verrà svolta dall'apposita Commissione comunale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 16/11/2016.

ARTICOLO 8 (Comunicazioni e monitoraggio)

1) Il comune adotterà le necessarie misure per comunicare alle Prefetture l'elenco dei richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione di misure di graduazione programmata dell'intervento di forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

2) il comune - anche al fine di consentire alla Regione di esercitare l'attività di controllo e monitoraggio secondo specifiche definite dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti - assicura il monitoraggio sull'utilizzo dei fondi trasferiti, attraverso la trasmissione di appositi report con l'elenco dei beneficiari, il tipo di intervento richiesto e l'ammontare del contributo erogato.

Saranno comunque esclusi dal presente bando i soggetti che abbiano presentato domanda di concessione del contributo in contrasto con una o più disposizioni previste dagli articoli del presente bando.

Bordighera li 23/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dr Dario Sacchetti)